I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/2000

definita dal Consiglio il 17 dicembre 1999

in vista dell'adozione della decisione 2000/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

(2000/C 87/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Le azioni intraprese dalla Comunità nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali dal 1978 [4] hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario. La risoluzione e le decisioni adottate dal 1978 in poi costituiscono la base per tale cooperazione.

(2) Vari accordi regionali in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come l'accordo di cooperazione di Bonn, agevolano già l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

(3) Il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione degli Stati membri i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose. Tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati.

(4) La task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti.

(5) Il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile [5] presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano intensificate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali.

(6) La cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente nonché a proteggere la salute umana.

(7) L'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con

---

[1] GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20,
[2] GU C 169 del 16.6.1999, pag. 16.
[3] Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 88), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1999 e decisione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[4] GU C 162 dell'8.7.1978, pag. 1.
GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52.
GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33.
GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.
[5] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. Tale quadro dovrebbe in larga misura ispirarsi all'esperienza acquisita in questo settore dal 1978.

(8) Un quadro comunitario di cooperazione dovrebbe anche aumentare la trasparenza nonché consolidare e rafforzare i vari interventi.

(9) L'inquinamento marino accidentale o intenzionale comprende altresì l'inquinamento proveniente dagli impianti off-shore.

(10) Le azioni intese a fornire informazioni e a preparare i responsabili e gli operatori che si trovano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale negli Stati membri sono importanti e aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti, contribuendo anche a prevenire i rischi.

(11) L'azione comunitaria si rivela importante anche per perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze.

(12) Il sostegno operativo fornito agli Stati membri in situazioni di emergenza e la diffusione agevolata tra Stati membri delle esperienze acquisite in tali situazioni si sono rivelati estremamente significativi.

(13) Le azioni ai sensi del presente quadro dovrebbero anche promuovere il principio «chi inquina paga», che dovrebbe essere applicato conformemente alla vigente normativa nazionale e internazionale in campo ambientale e marittimo.

(14) Misure necessarie per l'attuazione di tale strumento debbono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferita alla Commissione [1].

(15) La presente decisione determina per l'intera durata del quadro di cooperazione una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [2], il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

(16) Le disposizioni della presente decisione sotituiscono, in particolare, il programma d'azione istituito dalla risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978 e il sistema comunitario di informazione introdotto dalla decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti di idrocarburi e di altre sostanze pericolose in mare o nelle principali acque interne [3],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale (in seguito denominato «quadro di cooperazione») per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006.

2. Il quadro di cooperazione intende:

a) fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, dei litorali e della salute umana contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale o intenzionale in mare, esclusi i flussi permanenti di inquinamento originati in terraferma;

b) contribuire a migliorare le capacità di intervento degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e a prevenirne i rischi. Conformemente alla ripartizione interna delle competenze nell'ambito degli Stati membri, tali Stati si scambieranno le informazioni sulle discariche di munizioni per agevolare l'identificazione dei rischi e il dispositivo di reazione;

c) consolidare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci tra gli Stati membri in questo settore e agevolarle.

Articolo 2

Fatta salva la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione attua le azioni previste dal quadro di cooperazione di cui agli allegati I e II.

a) Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

I tipi di azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano nell'allegato II.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[2] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
[3] GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 88/346/CEE (GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32).

b) Viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione.

Ove necessario, la Commissione può prevedere altre azioni oltre a quelle di cui all'allegato II. Tali azioni supplementari sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili e sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 7 milioni di EUR.

Le risorse di bilancio assegnate alle azioni di cui alla presente decisione sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. Il piano aperto destinato all'attuazione del quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.

2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:

a) capacità di contribuire a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o sono impegnati ad intervenire in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale, comprese eventualmente le autorità portuali, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;

b) capacità di contribuire a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze e a migliorare le tecniche di valutazione dei danni causati all'ambiente marino e litoraneo;

c) capacità di contribuire a migliorare l'informazione del pubblico per aiutare a precisare i rischi e per trasmettere le informazioni sugli incidenti;

d) capacità di contribuire a rafforzare la cooperazione con gli organismi locali competenti in materia di prevenzione dei rischi e relativo intervento e organismi locali competenti;

e) capacità di contribuire a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni.

3. Ogni singola azione è attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione, in prosieguo: il comitato.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo l'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato stabilisce le proprie regole di procedura.

Articolo 5

La Commissione valuta l'attuazione del quadro di cooperazione a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della decisione e, successivamente, sei anni dopo l'entrata in vigore della medesima. Nella relazione finale, la Commissione propone, se del caso, nuove misure per la prosecuzione del presente quadro.

Articolo 6

La decisione 86/85/CEE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2000.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a, …

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
…	…

ALLEGATO I

ELEMENTI DEL SISTEMA COMUNITARIO DI INFORMAZIONE

Il sistema comunitario di informazione utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Nel sito Internet saranno disponibili nella «home page» della Comunità informazioni generali di base a livello comunitario e, nelle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

Separatamente una parte del sistema, stampata, verrà comunque mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede mobili, contenente informazioni sulla gestione delle crisi in ogni Stato membro.

1. La Commissione aprirà un sito web con una pagina di accesso generale al sistema e una home page della Comunità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri provvedono a:

   a) nominare l'autorità competente, o le autorità competenti, per la gestione della parte nazionale del sistema e a informarne la Commissione;

   b) aprire o mantenere una home page nazionale o home pages nazionali interconnesse. Tale home page nazionale o una delle home pages interconnesse saranno collegate a tutto il sistema attraverso la pagina comunitaria di accesso generale al sistema stesso;

   c) inserire nella propria home page nazionale (nelle proprie home pages nazionali) le opportune informazioni, in particolare:

      i) una descrizione delle strutture nazionali e dei collegamenti tra autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale, compresi i punti centrali a cui rivolgersi per interventi d'emergenza;

      ii) informazioni generali su squadre e attrezzature esistenti per l'intervento e la pulizia in caso di emergenza, in particolare:

         — squadre di intervento (marittime) composte da navi antiversamento;

         — squadre di intervento (terrestri) per combattere l'inquinamento litoraneo, organizzare il deposito temporaneo e svolgere azioni per il ripristino di zone litoranee sensibili;

         — gruppi di esperti per il monitoraggio ambientale dell'inquinamento e/o per valutare l'impatto delle tecniche di lotta utilizzate, compresa la dispersione chimica;

         — altri mezzi meccanici, chimici e biologici per combattere l'inquinamento marino e per ripulire il litorale, compresi i sistemi di alleggerimento delle petroliere;

         — aeromobili per la sorveglianza aerea;

         — localizzazione delle riserve;

         — capacità di rimorchio d'emergenza;

         — numero(i) telefonico(i) d'emergenza di pubblica utilità;

      iii) i requisiti per fornire assistenza.

   A richiesta, i punti centrali forniranno informazioni supplementari.

3. Gli Stati membri aggiornano la propria home page nazionale (le proprie home pages nazionali) di cui al punto 2 non appena intervengono cambiamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi riferimenti verranno inserite nel fascicolo operativo a schede mobili della Comunità.

5. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede mobili comunitario.

6. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

I modelli delle home pages comunitaria e nazionali e gli ulteriori orientamenti per l'attuazione del sistema comunitario di informazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL CONTRIBUTO COMUNITARIO

Tipi di azioni	Modalità di finanziamento
A. **Azioni nel campo della formazione e dell'informazione**	
1. Corsi e workshop [1]	
Organizzazione di corsi e workshop per i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali negli Stati membri e per altre persone impegnate a garantire una risposta rapida ed efficace dei servizi competenti.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 75% del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 75 000 EUR per azione.
2. Scambi di esperti	
Organizzazione del comando di esperti in altri Stati membri per consentire loro di acquisire esperienza o di valutare tecniche diverse utilizzate e di studiare gli approcci adottati in altri servizi di emergenza o altri organismi analoghi, come organizzazioni non governative specializzate per l'inquinamento marino accidentale o intenzionale.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 75% delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio degli esperti e 100% delle spese di coordinamento del sistema.
Organizzazione di scambi di esperti degli Stati membri per consentire loro di tenere o seguire brevi corsi o moduli di formazione in altri Stati membri.	
3. Esercitazioni [1]	
Le esercitazioni sono intese a mettere a confronto metodi diversi, a incentivare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere l'evoluzione e il coordinamento dei servizi nazionali di emergenza.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 50% del costo per la partecipazione degli osservatori di altri Stati membri e per l'organizzazione dei rispettivi workshop, la preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.
4. Sistema comunitario di informazione	
Sviluppo e aggiornamento di un moderno sistema informatizzato che aiuti le autorità nazionali ad affrontare casi di inquinamento marino accidentale o intenzionale, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze.	Finanziamento al 100% della parte del sistema fornito dalla Commissione.
B. **Azioni destinate a perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino (progetti pilota)** [1]	
Progetti concepiti per migliorare le capacità di risposta e di ripristino degli Stati membri. Essi intendono in via prioritaria perfezionare i mezzi, le tecniche e le procedure adottati. Riguardano tutti o vari Stati membri e potrebbero comprendere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie nel campo dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale. Saranno incentivati i progetti che prevedono la partecipazione di due o più Stati membri.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 50% del costo complessivo di ciascun progetto, per un importo massimo di 150 000 EUR.

Tipi di azioni	Modalità di finanziamento
C. **Azioni di sostegno e informazione**	
1. Impatto ambientale	
Azioni a sostegno di indagini sugli effetti ambientali provocati da un incidente, intese a valutare le misure preventive e curative adottate e destinate a dare la massima diffusione in altri Stati membri ai risultati e alle esperienze acquisiti.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascuna azione.
2. Conferenze e altre iniziative [1]	
Conferenze e altre iniziative nel settore dell'inquinamento marino destinate ad un vasto pubblico, in particolare se coinvolgono vari Stati membri.	Contributo finanziario massimo della Comunità: 30 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 50 000 EUR.
3. Altre azioni di sostegno [1]	
Azioni intese a determinare lo stato dell'arte, ad elaborare principi e orientamenti su temi importanti in materia di inquinamento marino accidentale o intenzionale e a valutare il quadro di cooperazione istituito.	Finanziamento al 100 %.
4. Informazione	
Pubblicazioni, materiale per mostre e altre informazioni da distribuire al pubblico in merito alla cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento accidentale o intenzionale.	Finanziamento al 100 %.
D. **Mobilitazione degli esperti**	
Azione diretta a mobilitare gli esperti della task force comunitaria e farli intervenire in caso di emergenza a sostegno del sistema istituito dalle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo confrontato ad un'emergenza e ad inviare un esperto sul posto per coordinare gli osservatori provenienti da altri Stati membri.	Contributo finanziario della Comunità: 100 % delle spese di missione degli esperti.

[1] Le uniche azioni ammissibili sono quelle che prevedono la partecipazione di tutti gli Stati membri o di una parte significativa di essi.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 dicembre 1998 la Commissione ha presentato una proposta di decisione [1] fondata sull'articolo 130 S, paragrafo 1 (nuovo articolo 175, paragrafo 1), del trattato CE, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

2. Il 16 settembre 1999, il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere [2] in prima lettura.

   In seguito a tale parere, la Commissione ha trasmesso una proposta modificata il 1º dicembre 1999 [3].

   Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere [4] il 29 aprile 1999. Il Comitato delle regioni ha deciso di non emettere alcun parere.

3. Il 17 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune.

II. OBIETTIVO

4. Sulla base degli strumenti esistenti, la proposta mira a fissare un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale. Detto quadro è inteso a sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri per la tutela dell'ambiente marino, della salute umana e del litorale contro i rischi di inquinamento accidentale in mare e di versamento di sostanze a seguito di interventi operativi, oltre che a rafforzare i requisiti per un'efficace reciproca assistenza e cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

   Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino accidentale, compreso il versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Osservazioni generali

Tenuto conto del suddetto obiettivo, il Consiglio si è sforzato di mettere a punto uno strumento per utilizzare nel miglior modo possibile le risorse disponibili evitando di duplicare gli strumenti esistenti. In base agli orientamenti sopracitati, nella sua posizione comune il Consiglio ha potuto riprendere letteralmente, sostanzialmente o parzialmente, la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo integrati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

6. Osservazioni specifiche

(I riferimenti in appresso rinviano, salvo indicazione contraria, al testo della posizione comune. Si è cercato, nel modo più sistematico possibile, di assicurare la coerenza tra la formulazione dei considerando e quella degli articoli, evitando ridondanze, in particolare tra i considerando).

---

[1] GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20.
[2] GU C 54 del 25.2.2000, pag. 88.
[3] Non ancora pubblicata nella GU.
[4] GU C 169 del 16.6.1999, pag. 16.

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata dalla Commissione sono le seguenti:

Articolo 1

i) Termini (paragrafo 1):

I termini sono allineati con quelli delle prospettive finanziarie e sono pertanto estesi da 5 anni (come proposto dalla Commissione) a 7 anni (2000-2006). Questi termini più lunghi si riflettono nel calendario modificato delle due relazioni previste dall'articolo 5.

ii) Campo di applicazione (paragrafo 2):

— per motivi di chiarezza, tenendo conto che il programma limitato proposto non può prendere in considerazione tutte le possibili fonti di inquinamento che colpiscono, direttamente o indirettamente, l'ambiente marino e prendendo atto che i flussi permanenti di inquinamento originati in terraferma sono normalmente disciplinati da altri strumenti comunitari, questo strumento prenderà in considerazione «i rischi derivanti da fenomenti di inquinamento accidentale o intenzionale in mare, esclusi i flussi permanenti di inquinamento originati in terraferma». Con questa precisazione è evidente che la lettera b) del paragrafo 2 della proposta modificata non aggiunge nulla alla definizione del campo di applicazione di detto strumento e che inoltre è indeterminato. Non viene pertanto adottato.

La formulazione «inquinamento accidentale o intenzionale in mare» sostituisce «inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi» in tutto il testo. Il considerando 9 precisa inoltre che l'inquinamento marino comprende l'inquinamento proveniente dagli impianti off-shore;

— per quanto riguarda le sostanze pericolose la posizione comune, pur riconoscendo il carattere potenzialmente rischioso delle discariche di munizioni nota a) che nell'ambito degli Stati membri sono implicate varie autorità competenti o ministeri, e b) che le disposizioni operative proposte dal Parlamento europeo e adottate dalla Commissione (in particolare l'indicazione della localizzazione delle discariche in siti web) hanno ovvie controindicazioni. Ciò si riflette nel paragrafo 2, lettera b) e nel fatto che non si parla di discariche né nell'articolo 1 né nel paragrafo 3 dell'allegato I.

iii) principio «chi inquina paga»

Anche se le azioni nell'ambito di questo strumento dovrebbero promuovere il principio «chi inquina paga» (cfr. il considerando 13) la disposizione proposta nel secondo comma del paragrafo 3 della proposta modificata della Commissione va ben oltre l'obiettivo fissato all'articolo 1. Le compensazioni finanziarie sono inoltre soltanto uno dei molti modi di applicare il principio «chi inquina paga».

Articolo 2

Ai sensi dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (cfr. anche il considerando 15), il paragrafo 2, lettera c), parla di una dotazione finanziaria di 7 milioni di EUR per il periodo 2000-2006, che equivale al 1 milione di EUR all'anno proposto dalla Commissione.

Articolo 3

Pur convenendo con l'elenco dei criteri proposti dalla Commissione, il Consiglio ritiene che lo scambio di informazioni tra autorità portuali sia più consentaneo alla lettera a) che alla lettera b).

Articolo 4

Data la natura dei compiti che il comitato che assiste la Commissione ha di fronte, la posizione comune prevede un comitato di gestione invece del comitato a carattere consultivo proposto dalla Commissione. La pertinente procedura decisionale è stata resa conforme all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio sulla procedura di comitato, e il periodo che si concede al Consiglio per agire è stato fissato in tre mesi.

Allegato I

A parte alcune precisazioni tecniche [ad esempio la menzione delle home pages nazionali interconnesse al paragrafo 2, lettera b], i soli cambiamenti significativi sono:

— richiedere informazioni generali su squadre e attrezzature esistenti per l'intervento e la pulizia in caso di emergenza da inserire nelle home pages, tali informazioni devono, su richiesta, essere completate dai punti centrali. In questo modo si garantiscono informazioni più aggiornate in caso di vera necessità, evitando al tempo stesso un costante aggiornamento delle home pages;

— stabilire come occorra adottare i modelli delle home pages a livello comunitario e su scala nazionale (ultimo paragrafo dell'allegato), garantendo così una presentazione che consenta di comparare le informazioni nazionali e quelle comunitarie.